



COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.36

OGGETTO: ART. 20, D.LGS. N. 175/2016. REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI ANNO 2023. RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI. REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI ANNO 2024. ART.30, D.LGS. 23 DICEMBRE 2022 N.201.

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **undici**, del mese di **novembre**, alle ore **18:00** nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **PUBBLICA STRAORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PEDUSSIA MARCO	SINDACO	X	
SPAGNOLO CINZIA AGNESE	VICE SINDACO		X
PETITO LAURA	CONSIGLIERE	X	
VANNI FABRIZIO	CONSIGLIERE	X	
LAZHAR FATIMA DANIELA	CONSIGLIERE	X	
GROPPO LORENZO	CONSIGLIERE	X	
GALDI NICOLA	CONSIGLIERE	X	
TONANTE CARLO	CONSIGLIERE	X	
BUSO EMILIO	CONSIGLIERE	X	
PEDUSSIA ANDREA	CONSIGLIERE		X
BELTRAMO LUIGINA	CONSIGLIERE	X	
ZINI ALESSANDRO GIOVANNI	CONSIGLIERE	X	
PASCHETTA GIORGIO	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	11
		Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **ANNA NEGRI**.

PEDUSSIA MARCO nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

N. 36/CC del 11/11/2024

OGGETTO: ART. 20, D.LGS. N. 175/2016. REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI ANNO 2023. RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI. REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI ANNO 2024. ART.30, D.LGS. 23 DICEMBRE 2022 N.201.

IL CONSIGLIO COMUNALE

**ESCE IL VICESINDACO SPAGNOLO CHE NON PARTECIPA ALLA DISCUSSIONE E VOTAZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA .
IL SINDACO ILLUSTRA IL PRESENTE ARGOMENTO.**

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi;
- l'art. 42, comma 2, lett. e) del d.lgs. 267/2000 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare le decisioni in merito alla partecipazione a società di capitali;
- il d.lgs. 175/2016 - il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSPP);

PREMESSO CHE:

- l'art. 20 del TUSPP obbliga le pubbliche amministrazioni ad effettuare ogni anno l'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, direttamente o indirettamente;
- se dall'esame emergono le condizioni elencate dal TUSPP, che impediscono il mantenimento della quota societaria, è necessario predisporre un Piano di riassetto che programmi razionalizzazioni, fusioni o soppressioni, liquidazioni o cessioni;
- la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR, ha precisato che il processo di razionalizzazione delineato dal TUSPP si compone di revisione straordinaria una tantum, di cui all'art. 24, e revisione periodica normata dall'art. 20;
- i criteri indicati dal legislatore, relativi alla revisione straordinaria ed a quella periodica, sono i medesimi; quindi, continuano ad applicarsi le Linee di indirizzo approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR:

1. la ricognizione annuale è obbligatoria ed è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni;
2. gli esiti sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni, le quali debbono motivare espressamente la scelta effettuata;
3. è necessaria una puntuale motivazione, per giustificare le operazioni riassetto o per legittimare la conservazione della partecipazione;
4. gli obblighi di revisione investono anche le partecipazioni di minima entità;

CONSTATATO che la razionalizzazione periodica, in primo luogo, deve indagare il rispetto del vincolo di scopo e dei vincoli di attività fissati dall'art. 4 del TUSPP;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RILEVATO che le norme riguardanti la razionalizzazione delle partecipazioni societarie si riferiscono esclusivamente alle forme societarie, con esclusione, quindi, di associazioni e fondazioni, disciplinate dagli artt. 14 e ss. del Codice Civile;

CONSIDERATO che l'art. 24 del TUSPP, ha imposto, nel 2017, la Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adotta dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 43 del 28/09/2017;

Richiamata la deliberazione, esecutiva, n. 51 del 29/12/2023, con la quale il Consiglio Comunale confermava il Piano di razionalizzazione delle società pubbliche, di cui alla deliberazione di consiglio comunale n. 43/2017 e approvava la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal comune di Sommariva del Bosco alla data del 31/12/2022 come da elenco allegato e che, di seguito si riporta:

Partecipazioni societarie	Partecipazioni detenute
Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero s.c.a.r.l.	0.29%
S.I.S.I. Servizi Idrici s.r.l.	4.265 %
S.T.R. Società Trattamento Rifiuti s.r.l.	3.76%
EGEA S.p.A.	0.002%
Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti	3,65%

Evidenziato che:

- vi è una società - l'EGEA S.p.A - che versa in situazioni economico-finanziarie tali da determinare effetti per il bilancio finanziario dell'Ente al fine dell'iscrizione in bilancio degli accantonamenti di cui all'art. 21, comma 1, D.Lgs.n.175/2016 (ex articolo 1, comma 550 e seguenti della Legge 147/2013), precisando al contempo che non sono stati effettuati aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, nonché rilascio di garanzie a favore delle società partecipate (art.14, comma 5, D.Lgs. n.175/2016);
- la società EGEA S.p.A. ha depositato, in data 22/06/2023, presso la competente Camera di Commercio, istanza per l'accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi ex art. 12e ss e 25 CCII", e, al contempo, gli organi sociali avevano ritenuto opportuno rinviare l'approvazione del bilancio, in attesa di meglio comprendere gli sviluppi, da un lato della CNC e, dall'altro, di una possibile partnership;

- la medesima società, a seguito sentenza di omologa del Tribunale di Torino del 28/06/2024 degli accordi di ristrutturazione del gruppo, ha approvato in data 29/07/2024 i bilanci di esercizio 2022 e 2023 che evidenziavano delle perdite;
- la società EGEA S.p.A. in qualità di holding di un gruppo di società ad essa collegata, sulle quali esercita direzione, coordinamento e controllo, ha anche approvato i bilanci consolidati 2022 e 2023;
- ai sensi del combinato disposto degli art.4 e 20 del D.Lgs. n.175/2016 deve essere pertanto verificato il permanere o meno della sussistenza dei presupposti, dei requisiti e delle condizioni per dichiarare il mantenimento o la dismissione della partecipazione nella società EGEA S.p.A.;
- ai sensi e per gli effetti del citato art.21, comma 1, D.Lgs. n.175/2016 occorre inoltre contestualmente determinare la misura dell'accantonamento che deve essere tempestivamente effettuato sul bilancio finanziario dell'Ente. L'importo determinato dovrà essere finanziato con successivo autonomo provvedimento consiliare, precisando che in dipendenza dell'approvazione e dell'omologazione da parte del Tribunale di Torino del predetto Piano di Risanamento economico-finanziario per il periodo 2023-2028 i soci non saranno mai chiamati e non saranno tenuti in alcun modo al ripiano delle perdite subite;
- tutti gli organismi hanno approvato i bilanci d'esercizio 2023 entro i termini previsti dalla legge, ove la società EGEA S.p.A. ha contestualmente approvato anche il bilancio 2022, a seguito della omologazione degli Accordi di Ristrutturazione da parte del Tribunale;
- il comma 1, art.20, D.Lgs. n.175/2016 prevede inoltre che le amministrazioni pubbliche continuino ad effettuare annualmente, l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, individuando, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, le eventuali azioni di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- a seguito della predisposizione ed analisi delle schede per la ricognizione e revisione ordinaria degli organismi partecipati, si è proceduto alla valutazione delle azioni da intraprendere sulle stesse, di mantenimento ovvero di razionalizzazione, e precisamente **verificare il permanere o meno della sussistenza dei presupposti, dei requisiti e delle condizioni per dichiarare il mantenimento o la dismissione della partecipazione nella società EGEA S.p.A.;**
- la società dopo aver avuto accesso nel corso del 2023 a specifica procedura di composizione negoziata della crisi ex art. 12e ss e 25 CCII", ha approvato ed attuato nel corso dell'anno 2024 il relativo Piano di Risanamento economico-finanziario per il periodo 2023-2028, conseguente agli Accordi di

Ristrutturazione omologati dal Tribunale, “a soddisfacimento” degli accordi con i creditori, che hanno comportato un cambiamento della stessa;

- questa complessa ed articolata operazione ha comportato in pratica la cessione dell’intera azienda che originariamente faceva capo ad EGEA S.p.A., a società posta sotto il controllo di fatto di altri soggetti, e l’impegno della stessa a cedere la residua partecipazione ove Iren decida di esercitare l’opzione;
- di conseguenza, determina un profondo cambiamento della natura di EGEA S.p.A. che conserva nel proprio patrimonio esclusivamente alcune posizioni debitorie e un paio di partecipazioni “devitalizzate”;
- a partire dall’anno 2024 la società non svolge più attività di interesse generale a rete, inerenti la distribuzione del gas metano, il teleriscaldamento e la distribuzione del servizio idrico;
- si rileva quindi una modifica sostanziale dell’oggetto sociale;

Tutto ciò premesso;

Acquisito il parere favorevole reso sul presente atto dal Revisore dei Conti ai sensi di legge;

Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Segretario Generale ai sensi di legge;

Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile dell’Area finanziaria ai sensi di legge;

Con voti unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge

DELIBERA

Con voti unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge:

1. di approvare la Revisione ordinaria delle partecipazioni anno 2023 possedute dal Comune di Sommariva del Bosco come da elenco che, di seguito, si riporta:

Partecipazioni societarie	Partecipazioni detenute
Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero s.c.a.r.l.	0.29%
S.I.S.I. Servizi Idrici s.rl.	4.265 %
S.T.R. Società Trattamento Rifiuti s.r.l.	3.76%
EGEA S.p.A.	0.002%
Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti	3,65%

2. di dismettere la partecipazione nella società EGEA S.p.A, mediante il tempestivo esercizio del diritto di recesso dalla società EGEA S.p.A.;
3. di dare atto che si intende mantenere, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2006 la propria partecipazione nelle seguenti società in quanto

utili per il conseguimento delle finalità istituzionali di questo Ente e precisamente:

Partecipazioni societarie	Partecipazioni detenute
Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero s.c.a.r.l.	0.29%
S.I.S.I. Servizi Idrici s.r.l.	4.265 %
S.T.R. Società Trattamento Rifiuti s.r.l.	3.76%
Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti	3,65%

4. di trasmettere il presente atto alla città di Alba e ad Egea S.p.A. per quanto di competenza.

Con voti unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Firmato digitalmente
F.to: PEDUSSIA MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
F.to: ANNA NEGRI

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

Sommariva del Bosco, li _____

**IL SEGRETARIO COMUNALE ANNA
NEGRI**